

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 344

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANIBONI, TORCHIO, ZAMBON, PATRIA, AZZOLINI, ROSINI, ROJCH, RAVASIO, PERANI, CAMPAGNOLI, BORRA, SARTI, D'ALIA, BORTOLANI, DUCE, BRUNI FRANCESCO GIUSEPPE, GEI, GELPI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, BINETTI, BORRI, MARTINO GUIDO, ZAMPIERI, PELLIZZARI, ZUECH, ZOSO, BRUNETTO**

*Presentata il 2 luglio 1987*

Modifiche dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, concernente la denuncia di depositi per olii combustibili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quanto l'agricoltura e il volto delle campagne siano mutati nell'ultimo ventennio è esperienza comune: nuove tecniche agrarie sono state introdotte, le colture e le infrastrutture sono state razionalizzate, la meccanizzazione si è diffusa e potenziata. Ciò ha comportato, in più occasioni, che la normativa destinata a regolamentare alcuni aspetti della vita delle campagne sia diventata obsoleta, determinando difficoltà e incertezze agli operatori del settore e talvolta sfiducia nelle istituzioni per il mancato adeguamento della strumentazione legislativa ai tempi nuovi.

In particolare notevoli e frequenti incertezze sono causate dall'applicazione della legge 2 luglio 1957, n. 474, riguardante la disciplina delle denunce dei de-

positi per olii combustibili e carburanti, in quanto, ex articolo 2, deriva per gli agricoltori l'obbligo di denuncia per serbatoi di capacità superiore a 10 metri cubi, equivalenti a circa 82 quintali di carburante. Tale limite s'è ormai palesato insufficiente — stante il notevole sviluppo dell'impiego di macchine in agricoltura — anche per le imprese diretto-coltivatrici, causando la necessità, per queste ultime, di assoggettarsi ad una complessa contabilità. Da ciò l'opportunità evidente di equiparare i depositi agricoli a quelli privati che già ora godono di un limite minimo superiore (25 metri cubi).

Per motivi analoghi a quelli su esposti, si rileva altresì opportuno l'innalzamento del limite dei 25 metri cubi anche per i depositi di tipo industriale, modifica

necessaria anche per superare ogni difficoltà di inquadramento dell'attività, e per armonizzare la normativa.

È comunque da osservare che la modifica alla legge 2 luglio 1957, n. 474, lascia impregiudicata la normativa anti-infortunistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive integrazioni, che sottopone i detentori di depositi superiori a 500 chilogrammi all'obbligo di denuncia al locale Comando dei vigili del fuoco si evidenzia, infine, la necessità di uscire da

uno stato di disagio che colpisce un numero sempre maggiore di operatori agricoli che hanno subito o stanno subendo defatiganti e dispendiosi provvedimenti di natura giudiziaria.

Va infine sottolineato che l'introduzione della presente proposta non toglie alcuna entrata all'Erario e non comporta alcuna spesa, evitando all'Amministrazione delle finanze di applicare scrupolosamente una normativa che, come detto, si manifesta del tutto anacronistica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474, di conversione del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali aventi capacità superiore a 25 metri cubi. Nel caso di depositi per usi privati e agricoli, agli effetti di tale limite, non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti ».